



G.A.L. LAGHI E MONTI DEL VERBANO CUSIO E OSSOLA s.c.a r.l.
Via CANUTO 12 - 28845 DOMODOSSOLA (VB)

Regione Piemonte
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013
Asse IV Leader
Programma di Sviluppo Locale "Nelle Valli , tra i Laghi"

III^a Uscita
BANDO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI FINANZIAMENTO

(Scadenza presentazione domande il 29/09/2014 -invio telematico)

Costruzione o completamento di filiere locali

Mis 312 az.1A

Allegato A Modulo di domanda di contributo (previsto nella procedura informatica per l'invio on line e come conferma cartacea) con i seguenti allegati:

A1 - Schema di progetto di filiera

A2 - Accordo di filiera

A3 - Dichiarazione di indipendenza in merito alle quote di partecipazione

A4 - Dichiarazione di assenso da parte della forma cooperativa/associativa

A5 - Dichiarazione di assenso da parte del proprietario

A6 - Dichiarazione in materia di de minimis

Allegato B Schema di garanzia fidejussoria per la richiesta di anticipo (se vengono concessi anticipi)

Allegato C Dichiarazione di conclusione dell'intervento e richiesta di collaudo

Allegato D Modello di targa/cartello informativo sui contributi Feasr con cui contrassegnare i beni e/o gli immobili oggetto degli interventi

PREMESSA

Il presente bando ha l'obiettivo di sostenere quei soggetti del territorio del GAL Laghi e Monti del V.C.O. che sviluppino accordi e progetti al fine di instaurare dei rapporti di rete duraturi ed economicamente sostenibili nel tempo, con lo scopo di valorizzare le produzioni artigianali locali. Presupposto essenziale è che a tali accordi di filiera partecipino, contemporaneamente e in forma congiunta, più soggetti (almeno due), ciascuno dei quali realizza un intervento migliorativo nella propria azienda che abbia, anche indirettamente, ricadute positive su tutta la filiera.

- **I PARTE - CONTENUTO TECNICO**
Indicazioni di carattere generale, che comprendono gli obiettivi, le condizioni di ammissibilità e i criteri di valutazione.
Tutte le imprese che aderiscono alla filiera e che intendono, quindi, presentare una domanda di contributo devono leggere con attenzione la prima parte del bando.
I soggetti che intendono partecipare all'attivazione dei progetti di filiera devono riferirsi alla normativa specifica del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, che individua, per ciascuna tipologia di impresa e di investimento, la Misura di riferimento appropriata.
- **II PARTE – INDICAZIONI RELATIVE ALLA MISURA 312.1A**
- **III PARTE – PROCEDURE**
Modalità di presentazione delle domande di contributo (termini di presentazione della domanda e di realizzazione degli interventi, documentazione da produrre, modalità di svolgimento dell'istruttoria, ...).

I PARTE - CONTENUTO TECNICO

Articolo 1 - Amministrazione aggiudicatrice

1. Il Gruppo di Azione Locale (GAL) Laghi e Monti del V.C.O. utilizzando le risorse finanziarie rese disponibili in applicazione del programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 Asse 4 Leader concede contributi ai soggetti beneficiari per la realizzazione degli interventi coerenti con l'Articolo 6- misura 312 az.1A (Sostegno allo sviluppo di microimprese).

Articolo 2 - Inquadramento generale

1. La Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste – Settore Politiche Comunitarie, con determinazione 1.169 del 09/06/2009, ha approvato, nell'ambito dell'Asse 4 Leader del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 , il Programma di Sviluppo Locale presentato dal GAL Laghi e Monti del V.C.O. e intitolato "Nelle Valli, tra i Laghi" il cui tema strategico unificante è "il turismo come carburante dei settori produttivi e dei servizi a sostegno dello sviluppo del territorio". Pertanto il Piano di Sviluppo del GAL Laghi e Monti del V.C.O. si propone di raggiungere tale obiettivo attraverso l'attivazione di interventi multisettoriali e integrati nei seguenti settori o ambiti d'intervento:

Linea di intervento 1: Incentivazione di attività turistiche connesse alla fruizione sostenibile del territorio rurale

Linea di intervento 2: Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale

Linea di intervento 3: Creazione e rafforzamento delle filiere

Linea di intervento 4: Valorizzazione del Patrimonio Rurale

Per ciascun ambito il GAL attiva una linea d'intervento costituita da una misura principale dell'asse 3 del PSR alla quale si collegano altre misure del PSR (riferite ad almeno due assi del PSR) che concorrono al raggiungimento dell'obiettivo della linea d'intervento.

2. Nello specifico la valorizzazione delle produzioni dell'area Gal attraverso il rafforzamento e l'integrazione delle filiere produttive locali, rappresenta l'obiettivo della linea d'intervento che si intende attivare con il presente bando (**Linea di intervento 3: Creazione e rafforzamento delle filiere**).

Nell'ambito dell'elaborazione del PSL e delle attività delle prime fasi di programmazione sono state individuate le filiere relative alle produzioni che maggiormente possono contribuire a rafforzare l'immagine del territorio, anche nei confronti dei mercati esterni. E' inoltre importante rilevare che, in seguito alle attività di animazione e agli incontri con gli imprenditori e le relative associazioni di categoria, le esigenze principali del tessuto produttivo locale risultano essere l'ammodernamento del capitale fisico delle aziende e una maggiore integrazione tra i vari operatori.

Il GAL Laghi e Monti del Verbano Cusio Ossola ritiene che gli accordi di filiera a valere sul presente bando siano un buon mezzo per iniziare a creare rapporti di collaborazione tra le imprese del territorio. Sarà inoltre valutata positivamente la partecipazione ad associazioni e a consorzi di imprenditori che mettono in campo azioni e strategie volte a consolidare l'integrazione tra le diverse fasi della filiera.

Le microimprese beneficiarie devono fare parte della seguente filiera, già individuata e in parte sviluppata nella precedente programmazione Leader+:

Filiera del legno	<i>Con riguardo alle imprese dotate del marchio "Piemonte Eccellenza Artigiana".</i>	<i>Priorità intermedia</i>
-------------------	--	----------------------------

Filiera della pietra	<i>Con riguardo alle imprese del settore delle pietre ornamentali che lavorano le beole, i graniti, i marmi, le quarziti e i serizzi.</i>	<i>Priorità intermedia</i>
----------------------	---	----------------------------

3. Per tale filiera sono stati individuati i contenuti degli accordi che gli operatori dovranno sottoscrivere al fine di formalizzare l'impegno concreto di ciascun aderente al progetto di filiera a vantaggio della crescita di competitività della filiera nel suo complesso.

Poiché le filiere coinvolgono operatori economici in diversi settori, che rappresentino almeno due fasi della filiera, i progetti di filiera devono prevedere il coinvolgimento di diverse tipologie di beneficiari e la realizzazione di interventi in diversi segmenti della filiera. In particolare, gli accordi devono soddisfare almeno uno dei seguenti obiettivi:

- integrare efficacemente le fasi coinvolte nel progetto;
- promuovere l'inserimento sul mercato dei prodotti attraverso accordi di distribuzione e commercializzazione (anche congiunta);
- instaurare rapporti di collaborazione tra imprese che operano sul territorio con il fine di creare delle reti di imprese durevoli nel tempo.

Articolo 3 - Obiettivi

1. Il presente Bando Pubblico è emesso in attuazione della Linea 3 - Creazione e rafforzamento delle filiere, mediante l'apertura della presentazione di domande ai sensi della misura:

- 312 az.1A (Sostegno allo sviluppo di microimprese)

2. Obiettivo del Bando Pubblico è la costruzione o il completamento di filiere locali mediante interventi materiali nelle imprese appartenenti ai diversi segmenti della filiera (produzione, trasformazione, commercializzazione) finalizzati all'inserimento nel ciclo produttivo di soluzioni tecnologicamente avanzate in grado di:

- agevolare una efficace integrazione tra le fasi;
- favorire un migliore accesso al mercato da parte delle produzioni dell'area GAL;
- consolidare in termini qualitativi e quantitativi la fase produttiva offerta attraverso il miglioramento tecnologico dei processi produttivi;
- valorizzare le produzioni locali attraverso le imprese di commercializzazione;

Articolo 4 - Condizioni di ammissibilità e requisiti generali

1. La partecipazione al bando da parte di ciascun soggetto richiedente è subordinata:

- alla sottoscrizione dell'accordo tra gli operatori di filiera (Allegato A2)
- alla dimostrazione del raggiungimento di concreti obiettivi di sviluppo dell'impresa;
- al rispetto, da parte di ciascuna impresa inserita nel progetto di filiera, delle condizioni specifiche definite dalla misura di riferimento

2. Sono ammissibili a finanziamento gli interventi per la realizzazione di progetti di filiera (Schema tipo in Allegato A1) con lo scopo di:

- rafforzare l'integrazione tra le diverse fasi della filiera;
- favorire un rapporto più diretto tra produttori artigiani ed utilizzatori finali dei prodotti;
- raggiungere obiettivi comuni definiti nell'accordo come per es. la certificazione di qualità, la tracciabilità di filiera, l'innovazione dei processi produttivi o dei prodotti;
- stipulare nuovi accordi di commercializzazione;
- stipulare nuovi accordi che riguardano fornitura di servizi tra i diversi operatori della filiera.

I progetti dovranno essere caratterizzati da un insieme correlato di domande di finanziamento (**almeno due**) proposte microimprese, operanti in una o più fasi delle filiere (produzione, prima

trasformazione per semilavorato, seconda trasformazione per prodotto finito, commercializzazione), le quali dovranno stipulare accordi duraturi, capaci di definire modalità di cooperazione certe e costanti nel tempo tra le imprese che li sottoscrivono, con lo scopo di finalizzare ciascun intervento al perseguimento di un obiettivo comune (es. completamento della filiera, lavorazioni congiunte, organizzazione dell'offerta commerciale, stipula di accordi commerciali con gli utilizzatori finali, ottenimento della certificazione di qualità o della tracciabilità di filiera, scambi di servizi tra operatori ecc.). **L'accordo per essere ammissibile deve riguardare almeno due fasi della filiera.**

3. Gli accordi di filiera proposti a fondamento dei progetti di filiera dovranno essere **redatti in forma scritta e, se pertinente, registrati in caso d'uso**¹ secondo lo schema di accordo di filiera allegato ai moduli di domanda di ogni singola misura della linea d'intervento (Allegato A2). Le eventuali spese inerenti la registrazione saranno a carico dei destinatari ultimi del contributo; Con riferimento al numero di domande necessarie per la formulazione di un progetto di filiera, queste devono essere proposte da **imprese indipendenti** l'una dall'altra. Sono considerate indipendenti, ai fini del presente bando:

- le imprese non partecipate in misura superiore al 25% da altra impresa inserita nello stesso progetto integrato,
- le imprese non partecipate in misura superiore al 25% o da persone fisiche o giuridiche che partecipano in misura analoga ad altra impresa inserita nello stesso progetto integrato.

Tale percentuale non si applica alle piccole società cooperative a responsabilità limitata.

Agli accordi di filiera possono partecipare anche imprese esterne/interne all'area di applicazione di cui all'articolo 5, che nella stessa non realizzino alcun tipo di investimento; queste non potranno beneficiare di alcun contributo erogabile in applicazione del presente bando, ma la loro partecipazione all'accordo sarà valutata positivamente al fine esclusivo dell'assegnazione dei punteggi di merito di cui al successivo comma 5 del presente articolo. In ogni caso almeno due imprese che aderiscono all'accordo di filiera devono presentare domanda di finanziamento sul presente bando.

4. Qualora, dopo l'approvazione della graduatoria finale, un soggetto inserito in un progetto di filiera rinunci a dare esecuzione all'intervento di propria competenza, la commissione di valutazione esaminerà se, in sua assenza, il progetto nel suo complesso risulti ancora ammesso a finanziamento, ai sensi della graduatoria approvata.

Per conservare l'ammissibilità al finanziamento è necessario rispettare i seguenti criteri:

- mantenere almeno due contraenti,
- almeno il 50% del valore dell'investimento proposto,
- il rispetto delle finalità del progetto.

In caso di risposta affermativa, il contributo viene regolarmente erogato in capo ai soggetti restanti. **In caso, invece, di risposta negativa, tutti i soggetti che partecipano a quel progetto di filiera perdono qualsiasi diritto al contributo, a meno che, nel limite massimo di 30 giorni dalla comunicazione al GAL della rinuncia, inseriscano nell'accordo un nuovo soggetto con caratteristiche, funzioni e obblighi analoghi a quelli del rinunciante** (Le caratteristiche e le funzioni del soggetto che subentra, nonché gli obblighi che questo si assume devono essere analoghi a quelli del rinunciante nel senso che, in virtù di tale sostituzione, non deve comportarsi alcuna modificazione alla graduatoria approvata). In ogni caso devono rimanere almeno due soggetti beneficiari.

1

Gli atti da registrare "In caso d'uso" sono quegli atti che devono essere registrati solo quando vengono esposti presso le cancellerie giudiziarie per l'esplicazione di attività amministrative o presso le amministrazioni dello Stato o degli enti territoriali e i rispettivi organi di controllo.

Per cautela reciproca tra le parti, l'accordo posto a base del progetto di filiera può prevedere obblighi e responsabilità dei soggetti contraenti in caso di recesso unilaterale anticipato rispetto al periodo minimo di validità indicato nell'accordo e in caso di rinuncia alla realizzazione dell'intervento. Il GAL, in ogni modo, non assume alcuna responsabilità per i danni che possano derivare ai soggetti partecipanti ad un progetto di filiera per l'inadempienza di uno di essi.

La rinuncia senza giusta causa può essere motivo di esclusione dai prossimi bandi emanati dal GAL.

5. I progetti di filiera saranno valutati in base alla griglia di valutazione qui sotto riportata e il punteggio ottenuto sarà parte integrante del punteggio di ciascuna domanda singola di finanziamento presentata da coloro che hanno sottoscritto l'accordo di filiera.

PARAMETRO / PUNTEGGIO MASSIMO	DESCRIZIONE	PUNTEGGIO MAX
a) Ricadute in ambito di filiera (max 4 punti)	Con l'intervento proposto la singola azienda o le aziende partecipanti all'accordo di filiera operano all'interno delle seguenti cinque macro-fasi della filiera:	n. 2 punti per ogni macro-fase della filiera (oltre le due necessarie per la partecipazione al bando)
	1) produzione materia prima	
	2) prima trasformazione e condizionamento lavorato	
	3) seconda trasformazione, confezionamento e condizionamento prodotto finito	
	4) distribuzione e commercializzazione	
b) Stabilità dell'accordo (max 2 punti)	La maggior parte delle imprese (almeno il 50%) partecipanti al progetto integrato si sono formalmente costituite, in data successiva alla pubblicazione del presente bando, in consorzio o società consortile, anche in forma cooperativa e/o di secondo grado	2 punti
	La maggior parte delle imprese (almeno il 50%) partecipanti al progetto integrato sono formalmente costituite in associazione temporanea d'impresa e/o dispongono di specifici contratti di fornitura di prodotti	1 punto
c) Numero di imprese coinvolte nell'accordo (max 4 punti)	Numero dei soggetti sottoscrittori dell'accordo a base del progetto di filiera (purché la loro partecipazione sia stata giudicata rilevante da parte della Commissione Istruttoria)	3 soggetti sottoscrittori: 1 punto 4 soggetti sottoscrittori: 2 punti 5 soggetti sottoscrittori: 3 punti 6 soggetti (e oltre) sottoscrittori: 4 punti
d) Aumento delle vendite e della produzione (3 punti)	L'accordo di filiera permette di incrementare le vendite e/o la produzione annuale di almeno il 5% (da specificare al punto 3.i) dell'allegato A1)	3 punti

e) Ricadute ambientali (max 2 punti) (rif. Allegato A1 punto 3.k).	L'intervento manifesta conseguenze positive sulla qualità ambientale per l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili (almeno il 20% del fabbisogno energetico totale delle imprese sottoscrittrici deve provenire da fonti energetiche rinnovabili).	1 punti
	L'intervento migliora le prestazioni ambientali dei processi produttivi riducendo i consumi (5%) oppure abbattendo le emissioni inquinanti (5%) oppure diminuendo la produzione di rifiuti (5%).	1 punti
Punteggio massimo ottenibile		15

I progetti di filiera valutati in base alla griglia di valutazione sopra riportata e da apposita Commissione di valutazione saranno giudicati ammissibili a finanziamento se raggiungeranno il punteggio minimo di **6** (compreso). **L'inammissibilità del progetto di filiera comporterà la conseguente inammissibilità di tutte le domande inserite nel progetto stesso.**

Articolo 5 - Area di applicazione

1. Gli investimenti ammessi a finanziamento devono essere localizzati sul territorio dei seguenti Comuni*:

Antrona Schieranco	Formazza	Premia
Anzola D'Ossola	Germagno	Premosello Chiovenda
Arola	Gurro	Quarna Sopra
Baceno	Loregia	Quarna Sotto
Bannio Anzino	Macugnaga	Re
Beura Cardezza	Madonna del Sasso	Seppiana
Bognanco	Malesco	Toceno
Calasca Castiglione	Masera	Trasquera
Cannobio	Massiola	Trontano
Cavaglio Spocchia	Mergozzo	Valstrona
Ceppo Morelli	Montecrestese	Vanzone con San Carlo
Cesara	Montescheno	Varzo
Craveggia	Nonio	Viganella
Crevoladossola	Ornavasso	Villadossola
Crodo	Pallanzeno	Villette
Cursolo Orasso	Piedimulera	Vogogna
Domodossola	Pieve Vergonte	
Falmenta		

* Per i comuni di Cannobio, Domodossola e Villadossola si invita a verificare sul Piano di Sviluppo Locale (scaricabile dal sito www.gallaghiemonti.it o disponibile c/o gli uffici del GAL) le parti di territorio ammesse a finanziamento.

II PARTE – INDICAZIONI RELATIVE ALLA MISURA 312.1A

Articolo 6 - MISURA 312 - Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese **Azione 1 : Sviluppo microimprese**

1. Obiettivi della misura

Secondo quanto previsto dal PSL del GAL Laghi e Monti del V.C.O., la misura si inserisce nella strategia complessiva del GAL nei termini seguenti:

TIPOLOGIA OPERAZIONE: 1a	Sostegno alle microimprese delle filiere locali
PRINCIPALI OBIETTIVI DELL'OPERAZIONE E COLLEGAMENTO CON I FABBISOGNI PRIORITARI, IL TEMA UNIFICANTE E CON LA LINEA D'INTERVENTO	<p>L'obiettivo principale è il miglioramento degli standard qualitativi e la competitività del tessuto imprenditoriale locale, funzionale al fabbisogno manifestato di strutturare e qualificare il sistema delle filiere produttive, con particolare riferimento ai settori artigianali della pietra e del legno.</p> <p>L'attività di animazione ha rilevato come l'attenzione del consumatore finale sia sempre di più focalizzata sulle produzioni artigianali in grado di assicurare standard qualitativi di eccellenza e al contempo di trasmettere un'identità territoriale e dei valori tradizionali.</p> <p>La coerenza con il tema unificante e con la linea di intervento è diretta, in quanto la qualificazione delle filiere produttive passa anche attraverso il miglioramento delle microimprese, singole e/o associate.</p> <p>La misura si inserisce nella terza linea di intervento consentendo alle aziende di usufruire dei servizi di consulenza e ottimizzare al massimo le opportunità di innovazione e di investimento.</p>

2. Beneficiari

1. Sono beneficiarie del presente bando, ai sensi della Misura 312.1, microimprese singole e associate ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE e del Decreto del Ministero delle attività produttive 18 aprile 2005, iscritte al "registro delle imprese", operanti nell'ambito della produzione, trasformazione e commercializzazione di beni ed erogazione di servizi delle seguenti filiere produttive:

Filiera del legno	<i>Con riguardo alle imprese dotate del marchio "Piemonte Eccellenza Artigiana".</i>	<i>Priorità intermedia</i>
Filiera della pietra	<i>Con riguardo alle imprese del settore delle pietre ornamentali tradizionali dell'area GAL quali le beole, i graniti, i marmi, le quarziti e i serizzi.</i>	<i>Priorità intermedia</i>

2. Ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE e del Decreto del Ministero delle attività produttive 18 aprile 2005, iscritte al "registro delle imprese", si definisce microimpresa l'impresa che ha meno

di 10 occupati², e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro³).

3. Tipologia investimenti ammissibili

1. Si prevede il sostegno agli investimenti finalizzati:

- all'aumento dell'efficienza globale dell'impresa attraverso il miglioramento delle fasi
 - di trasformazione;
 - di commercializzazione;
 - di vendita diretta;
- al risparmio energetico e alla produzione di energie alternative;
- alla realizzazione di innovazioni di prodotto e/o processo.

4. Spese ammissibili

1. Sono ammissibili i seguenti investimenti, alle condizioni di seguito precisate:

- acquisto di impianti, macchinari, strumenti, attrezzature (incluso hardware), arredi (limitatamente alla realizzazione di show room comuni a più imprese);
- adeguamenti strutturali di modesta entità strettamente connessi alla messa in opera di impianti/macchinari/strumenti/attrezzature (max 40% dell'intervento specifico)
- acquisto e realizzazione di software;
- consulenze specialistiche e spese generali e tecniche (acquisto di brevetti e licenze e know-how e simili) per un ammontare non superiore al 12% dell'importo degli investimenti materiali a cui tali spese sono riferite;
- gli investimenti per la produzione di energia e per il risparmio energetico sono consentiti solo se finalizzati all'autoconsumo e per una potenza complessiva di 1 MWh per sito produttivo. Tali investimenti non potranno superare il 50% della spesa ammessa.

2. Le spese di cui al precedente comma sono ammissibili anche in locali non di proprietà, se il proponente dell'investimento ne ha la disponibilità per un periodo di almeno dieci anni, risultante da un contratto scritto e regolarmente registrato e/o da dichiarazione di assenso alla realizzazione dell'intervento proposto da parte del proprietario dell'immobile (Allegato A5).

3. Relativamente all'IVA si rimanda al disposto di cui all'articolo 71, paragrafo 3, lettera a) del regolamento (CE) n. 1698/2005.

4. La funzionalità delle spese alle finalità dell'azione deve emergere chiaramente nella stesura del progetto.

5. Spese non ammissibili

Non sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di spesa:

- acquisto di immobili e terreni;
- acquisto di veicoli e motrici di trasporto;

2

Il numero degli occupati corrisponde al numero di unita-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA

3

Per fatturato, corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile, s'intende l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari; per totale di bilancio si intende il totale dell'attivo patrimoniale;

- acquisto di impianti, macchinari, strumenti, attrezzature ed arredi usati;
- esecuzione di interventi di sostituzione. Si considerano interventi di sostituzione gli investimenti (di natura edilizia oppure consistenti nell'acquisto di macchinari) che non aumentano la capacità di produzione, non modificano sostanzialmente la natura della produzione/tecnologia utilizzata, non modificano in modo significativo i costi di gestione, non apportano consistenti vantaggi ambientali e di risparmio energetico;
- acquisto di minuterie ed utensili di uso comune;
- acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e beni di consumo, imballaggi, cassoni e contenitori;
- noleggio e leasing;
- esecuzione di interventi di manutenzione;
- investimenti funzionali al recepimento delle normative vigenti.

6. Agevolazioni previste e limiti di spesa

1. Ai soggetti ammessi a finanziamento è concesso un contributo in conto capitale pari al 34,29% della spesa ammessa. Il contributo è ammesso in regime "de minimis" (Reg. (CE) n. 1998/2006)

2. Con riferimento agli interventi realizzati dai soggetti di cui al precedente comma 2, per ogni domanda di contributo:

- la spesa minima ammissibile è pari ad € 8.000,00;
- la spesa massima ammissibile è pari ad € 120.000,00.

3. Non saranno ammesse a contributo le domande il cui importo ammissibile, a seguito dell'istruttoria svolta dal GAL, venga determinato in una cifra inferiore al limite minimo di spesa di cui al precedente punto 2.

7. Ripartizione risorse finanziarie

1. Le risorse finanziarie di cui dispone il GAL per la realizzazione degli interventi previsti dal presente bando, nell'ambito della misura 312 az.1 risultano pari a € 103.852,46 attivati per il 44% dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e per la parte restante da contropartite pubbliche nazionali.

2. Nel caso di progetti ammissibili, ma non finanziabili per carenza di risorse, questi potranno essere finanziati con ulteriori risorse finanziarie successivamente assegnate al GAL o rese disponibili dal GAL stesso a seguito di rimodulazione del proprio Piano Finanziario.

8. Requisiti di ammissibilità

1. La partecipazione al bando è subordinata:

- alla sottoscrizione dell'accordo tra gli operatori della filiera; (vedi criteri generali)
- alla rispondenza a uno o più degli obiettivi specifici della misura 312 indicati nel PSL indicati all'Articolo 8 comma 1.
- all'inserimento nel ciclo produttivo di soluzioni tecnologicamente avanzate attraverso progetti in grado di:
 - ampliare la gamma di prodotto
 - migliorare le caratteristiche qualitative
 - innovarne la modalità di presentazione al pubblico
 - favorire l'individuazione di nuovi canali commerciali
 - eliminare o ridurre l'impatto del ciclo produttivo sull'ambiente.

Si considera raggiunto l'obiettivo qualora, in riferimento ad uno degli indici riportati, sia dimostrata una differenza positiva tra la situazione ante e post operazione.

2. Le microimprese che fanno domanda di finanziamento:

- devono dimostrare di essere in condizioni di redditività economica e di essere in equilibrio finanziario;
- devono rispettare gli standard previsti dalla legislazione in materia di sicurezza per i lavoratori;
- devono dimostrare la sostenibilità dell'intervento sotto l'aspetto logistico;
- devono dimostrare la fattibilità del progetto sotto l'aspetto finanziario, tenuto conto della situazione economico-finanziaria dell'impresa;
- devono dimostrare la fattibilità tecnica del progetto di cui si chiede il finanziamento;
- non devono trovarsi in stato fallimentare, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo e non devono avere in corso procedimenti che possano determinare una delle predette procedure;
- devono essere disponibili a fornire i dati aziendali e contabili a fini statistici e per il monitoraggio fisico e finanziario dell'intervento proposto;
- devono rispettare il vincolo di destinazione d'uso di durata quinquennale per i macchinari e di durata decennale per le strutture dalla data della richiesta di accertamento dello stato finale dei lavori;
- devono onorare l'accordo di filiera per almeno tre anni dalla data della richiesta di accertamento dello stato finale dei lavori;
- devono rispettare i limiti di importo massimo di aiuti pubblici di 200.000 euro che può essere concesso all'impresa nell'arco di un triennio, in base al Reg. CE 1998/2006 "de minimis".

9. Criteri di priorità, selezione e formazione delle graduatorie

1. La graduatoria sarà unica per tutte le domande presentate a valere su questa misura.

2. Il punteggio di priorità complessivo attribuito alla singola domanda di intervento sarà dato dalla somma:

- del punteggio attribuito all'accordo di filiera o tra operatori dell'area (A)
- del punteggio attribuito alla corrispondente priorità specifiche settoriali o di filiera individuate nel PSL, e altre priorità del PSL (B)
- del punteggio attribuito alla corrispondente priorità di livello generale.(C)
- del punteggio attribuito alla corrispondente priorità di progetto (D)

3. Le domande saranno inserite in graduatoria sulla base di tale punteggio di priorità complessivo.

A) Valutazione dell'accordo di filiera o tra gli operatori

Vedi art.4 punto 5 del presente bando. **Punteggio massimo ottenibile 15.**

B) Priorità di filiera o di produzioni e altre priorità del PSL

filiera e produzioni di priorità intermedia	Punti 4
Punteggio massimo ottenibile	4

C) Priorità di tipo generale

Legale rappresentante giovane di età inferiore a 40 anni	Punti 1
Legale rappresentante donna	Punti 1
Punteggio massimo ottenibile	2

D) Qualità del progetto

Punteggio a disposizione del GAL per valutare la qualità progettuale (sulla base del contenuto dei punti g,h,i,j e k del progetto di filiera), in termini di coerenza con gli obiettivi del PSL e del progetto di filiera, delle caratteristiche e della sostenibilità economica dell'investimento proposto.

Capacità del progetto di migliorare la presenza e l'immagine sui mercati e trovare nuovi canali di vendita attraverso forme di commercializzazione e marketing innovative (es. e-commerce, show room comuni, ecc) (rif. Allegato A1 punto g).	Alta: 5 punti Media: 3 punti Bassa: 1
Completezza degli aspetti organizzativi e attuativi concernenti l'intervento proposto (rif. Allegato A1 punto g).	Alta: 5 punti Media: 3 punti Bassa: 1
Rilevanza dell'intervento proposto nell'ambito del progetto di filiera (rif. Allegato A1 punto h).	Alta: 5 punti Media: 3 punti Bassa: 1
Capacità del progetto di migliorare il livello di efficienza tecnica dell'impresa proponente (rif. Allegato A1 punto i).	Alta: 5 punti Media: 3 punti Bassa: 1
Capacità del progetto di migliorare le performance ambientali dell'impresa Proponente (rif. Allegato A1 punto k).	Alta: 5 punti Media: 3 punti Bassa: 1 punto
Capacità del progetto di aumentare la produzione di almeno il 5% su base annuale (rif. Allegato A1 punto i).	3 punti
Certificazioni di prodotto, processo, ambientali. Il punteggio viene assegnato per le seguenti certificazioni: <ul style="list-style-type: none"> • ISO serie 9001 • ISO serie 14001 (sistemi di audit ambientale) • EMAS • ISO 22000 • ISO 22005 	Punti 2
Punteggio massimo ottenibile	30

4. Non saranno considerate ammissibili a contributo le domande che non raggiungano almeno il punteggio minimo totale (A+B+C+D) di almeno 20 punti sui 51 massimali raggiungibili.

5. A parità di punteggio è data precedenza ai progetti che presentano la migliore valutazione secondo i seguenti criteri applicati in ordine progressivo:

- Punteggio attribuito all'accordo di filiera di cui al precedente Articolo 4 comma 5 del presente bando
- progetti con la migliore valutazione in merito alla tutela ambientale (investimenti connessi alla tutela dell'ambiente, al risparmio energetico, alla riduzione dei consumi idrici ed alla prevenzione degli inquinamenti);
- imprese che non hanno usufruito di contributi pubblici sul PSR 2000-2006.

10. Documentazione per la presentazione delle domande

L'impresa richiedente dovrà presentare, a pena di esclusione:

- 1) Allegato 1 "Domanda di contributo" (previsto nella procedura informatica per l'invio on line e come conferma cartacea), compilata in ogni parte e sottoscritta dal legale rappresentante, comprensiva degli allegati:
 - Allegato A1 - Progetto di filiera
 - Allegato A2 - Accordo di filiera
 - Allegato A3 - Dichiarazione di indipendenza in merito alle quote di partecipazione
 - Allegato A4 - Dichiarazione di assenso da parte della forma cooperativa/associativa

Allegato A5 - Dichiarazione di assenso da parte del proprietario

Allegato A6 - Dichiarazione in materia di *de minimis*

- 2) Per imprese costituite in forma societaria copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
- 3) Autocertificazione dell'iscrizione al registro ditte della Camera di Commercio attestante che la società non si trova in stato di liquidazione o fallimento e che nei confronti della stessa non è stata presentata domanda di concordato preventivo;
- 4) Per le cooperative copia del certificato/attestato di avvenuta revisione cooperativa, ovvero copia della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 6, D.L. 2 agosto 2002, n. 220 e del versamento del contributo per la revisione cooperativa;
- 5) Per le imprese artigiane certificato d'iscrizione all'albo artigiani con data non anteriore a sei mesi dalla presentazione della domanda;
- 6) Copia del bilancio dell'ultimo esercizio sociale con relativi allegati recanti gli estremi di deposito al Registro delle imprese della CCIAA. I titolari delle imprese che non hanno l'obbligo di deposito del bilancio dovranno presentare lo Stato patrimoniale e il Conto economico dell'impresa riferiti all'ultimo esercizio sociale;
- 7) Per le imprese di nuova e recente costituzione, comunque già in attività, che non dispongono di dati consuntivi di bilancio, si calcolerà un valore aggiunto revisionale relativo all'anno di presentazione della domanda;
- 8) Titolo di possesso del terreno e dei fabbricati interessati dagli investimenti la cui durata sia pari almeno a quella dei vincoli di uso e di destinazione (non è valido il compromesso di vendita);
- 9) Tre preventivi in originale di ditte del settore per ogni impianto specifico, macchinario ed attrezzatura.

Nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, è consentito presentare un solo preventivo e il legale rappresentante deve predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare. Per l'acquisto di beni e/o forniture il cui costo non superi singolarmente l'importo di 5.000,00 Euro (IVA esclusa), fermo restando l'obbligo di presentare tre preventivi, possono essere stabilite modalità diverse con le quali si dia conto della tipologia del bene da acquistare e della congruità dell'importo previsto (ad esempio, cataloghi di fornitori, preventivi ottenuti attraverso internet, ...). È comunque fatto divieto di frazionare la fornitura del bene al fine di rientrare in questa casistica;

- 10) Quadro di raffronto e relazione tecnico economica, del legale rappresentante, dei preventivi di cui ai punti precedenti che evidenzia il preventivo che, per parametri tecnico-economici, viene ritenuto il più idoneo;
- 11) Disegni esecutivi per opere edili, fabbricati, sistemazioni esterne, ecc. (piante, sezioni, prospetti firmati dal legale rappresentante e da un tecnico abilitato);
- 12) Computo metrico estimativo delle opere edili previste, Il computo metrico dovrà essere redatto utilizzando il prezzario di riferimento per Agricoltura (D.G.R. n. 9-3610 del 28 marzo 2012) approvato dalla regione Piemonte. Se il prodotto/materiale utilizzato non fosse contenuto nel prezzario regionale, indicare le motivazioni della scelta. Per le modalità ed i casi particolari di applicazione del prezzario regionale (uso del prezzario sintetico, uso di voci di altri prezzari diversi dal prezzario dell'agricoltura, casi di ammissibilità del pagamento su base di preventivo e fattura, ...), valgono le disposizioni contenute nelle Istruzioni per l'applicazione del prezzario medesimo;
- 13) Tre preventivi in originale di ditte del settore per le opere edili speciali non indicate sul prezzario regionale; Nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, è consentito presentare un solo preventivo e il legale rappresentante deve predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento,

allegando una specifica relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare;

14) Fotocopia documento di riconoscimento

Tutta la documentazione, compresa la domanda di aiuto, è esonerata dall'imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. n° 642/72, all. B, punto 21 bis, come integrato dal D.L. n° 746/83, convertito con modifiche con L. n°17/84, ed ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. n° 445/00.

L'accertamento di false dichiarazioni determina l'esclusione dai possibili benefici e la segnalazione all'autorità giudiziaria.

Il beneficiario ha l'obbligo di conservare in originale presso la propria sede la documentazione contabile ed amministrativa per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data di richiesta di saldo, mettendola a disposizione degli organi di controllo.

La carenza di uno o più elementi richiesti comporta l'inammissibilità della domanda di contributo.

III PARTE - PROCEDURE

Articolo 7 - Modalità di presentazione delle domande

1. Iscrizione all'anagrafe agricola unica

Negli ultimi anni sono state approvate alcune norme a livello comunitario (in particolare i Regg. (CE) n. 73/2009, n. 796/2004 e n. 65/2011) che istituiscono il sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) per l'erogazione degli aiuti cofinanziati in materia di agricoltura e sviluppo rurale, e altre norme nazionali (D.P.R. n. 503/1999) che istituiscono il fascicolo aziendale e l'anagrafe delle imprese agroalimentari come strumento di semplificazione e controllo dei procedimenti amministrativi.

Con legge regionale n. 14/2006 la Regione Piemonte ha istituito l'anagrafe agricola unica del Piemonte che costituisce la componente centrale del sistema informativo agricolo piemontese (SIAP). Le nuove norme hanno previsto che la gestione di tutti i procedimenti in materia di sviluppo rurale sia effettuata utilizzando il SIAP.

La presentazione di una domanda di aiuto comporta quindi la presenza o l'attivazione di una posizione nell'anagrafe agricola unica piemontese.

Pertanto le imprese agricole e le microimprese (attive o in fase di creazione) appartenenti agli altri settori che partecipano al presente bando dovranno essere iscritte all'anagrafe agricola unica del Piemonte, come previsto dal D.P.R. n. 503/99 e dalla l.r. n. 9/2007.

Le imprese non ancora iscritte dovranno iscriversi all'anagrafe:

- costituendo il fascicolo aziendale presso un Centro di assistenza agricola (CAA) autorizzato, dove il rappresentante legale dovrà recarsi munito di documento di identità in corso di validità.

Il CAA, scelto liberamente dall'impresa, è tenuto a fornire, a titolo gratuito, il servizio di iscrizione all'anagrafe;

oppure presso:

- l'amministrazione regionale, compilando il modulo di iscrizione all'anagrafe agricola del Piemonte, disponibile on-line all'indirizzo:
http://www.regione.piemonte.it/agri/servizi/moduli/iscr_anagrafe.htm,
e trasmettendolo, debitamente firmato ed accompagnato dalla fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità, *alla Regione Piemonte, Direzione agricoltura, Corso Stati Uniti 21, 10128 – Torino (fax 011/43225651).*

2. Presentazione delle domande di aiuto

Le domande di aiuto devono riguardare la misura:

- misura 312 az. 1A (Sostegno allo sviluppo di microimprese)

Le imprese iscritte all'anagrafe ed interessate all'ottenimento dei contributi previsti devono presentare domanda di aiuto utilizzando i servizi on line appositamente predisposti sul portale Sistemapiemonte, esclusivamente secondo le seguenti modalità:

- tramite l'ufficio CAA che detiene il fascicolo;
oppure
- in proprio utilizzando il servizio on line disponibile sul portale Sistemapiemonte alla pagina http://www.sistemapiemonte.it/agricoltura/piano_sviluppo_rurale (cliccare il link : "piano di sviluppo rurale - vai", previa registrazione al portale stesso).

La registrazione al portale Sistemapiemonte può essere effettuata dalla pagina <http://www.sistemapiemonte.it/registrazione/index.shtml> (cliccando il link "Registrazione aziende e privati") oppure utilizzando una smart card rilasciata da Infocamere – società consortile di informatica delle camere di commercio italiane.

La procedura di registrazione attribuisce all'azienda un identificativo utente e una password.

Nel caso di presentazione della domanda in proprio il beneficiario deve seguire i sotto indicati passaggi:

- cliccare su RICERCA AZIENDA e inserire il CUAА della propria azienda (ovvero il cod. fisc. o la P.IVA con cui il beneficiario si è iscritto ad Anagrafe agricola unica del Piemonte);
- una volta entrati sulla schermata con i dati relativi all'azienda selezionata, cliccare PRATICHE e, successivamente, "nuova domanda";
- compilare con i dati richiesti ovvero "Amministrazione di competenza" (GAL...), Bando e Note (Campo libero e non obbligatorio) e dare "conferma". Il sistema crea automaticamente la domanda con i dati inseriti in anagrafe cliccando sul tasto "avanti" fino alla creazione della pratica;
- controllare i dati inseriti dal sistema verificando dati generali, richiedente, recapito corrispondenza, modalità di pagamento e cliccare su modifica nel caso sia necessario correggere alcune informazioni e poi su conferma (NB: è necessario ricordare che le informazioni anagrafiche caricate direttamente dalla procedura coincidono con quelle dell'anagrafe aziende agricole che sono a loro volta confrontate con le informazioni di Anagrafe Tributaria e Anagrafe delle Attività Economiche e Produttive del Piemonte -AAEP);
- proseguire con la compilazione dei campi proposti INTERVENTI, DICHIARAZIONI ED ALLEGATI: ai fini dell'inserimento delle informazioni, è necessario cliccare su "modifica", compilare i campi "interventi"- "dichiarazioni"- "allegati" e poi cliccare su "conferma";
- al termine dell'inserimento di tutti i dati e della compilazione di tutti i campi richiesti, cliccare su TRASMISSIONE e poi su "avanti". Il Sistema effettua automaticamente i controlli informatici riguardanti la correttezza dei dati anagrafici e la compilazione di tutti i campi obbligatori. Nel caso in cui il sistema evidenzia delle anomalie bloccanti, il beneficiario è tenuto a correggerle al fine di poter proseguire con la trasmissione della domanda informatica. In genere, le anomalie che si presentano possono riguardare la mancata o non esatta compilazione dei campi oppure l'irregolarità dei dati anagrafici inseriti. Nel primo caso è necessario controllare le informazioni inserite o compilare i campi mancanti, mentre nel secondo caso è necessario verificare su Anagrafe Unica l'esattezza dei dati relativi alla propria posizione anagrafica rispetto alle banche dati ufficiali di Anagrafe Tributaria e AAEP. Una volta corrette le anomalie bloccanti, è possibile verificare la correttezza dei dati cliccando sul tasto CONTROLLI e poi su "esegui controlli".
- conclusi positivamente i controlli, procedere alla stampa della domanda e poi alla sua trasmissione informatica cliccando su "stampa" e poi su "trasmetti". È importante che il beneficiario verifichi che la domanda presentata passi dallo stato "bozza" allo stato "stampata" e poi allo stato "trasmessa a PA": ogni domanda può essere modificata dal beneficiario fino a che questa si trova nello stato bozza, mentre diventa imm modificabile dal momento in cui viene stampata; affinché la Pubblica Amministrazione di competenza possa però vedere la domanda, è necessario che questa venga trasmessa, quindi che passi allo stato "trasmessa a PA"; tutte le informazioni riguardanti lo stato della pratica risultano registrate e consultabili a sistema.

L'originale cartaceo della domanda di aiuto, esente da bollo, debitamente sottoscritto dal titolare (se trattasi di impresa individuale) o dal rappresentante legale (se trattasi di persona giuridica) e comprendente gli allegati richiesti dal modulo di domanda dovrà essere spedito al GAL competente per l'istruttoria (*Via Canuto 12, 28845, Domodossola VB*) entro tre giorni lavorativi dalla data di invio telematico, tramite raccomandata A.R. o altro similare prodotto postale previsto dalle Poste Italiane (es pacco J +3), **non farà fede il timbro** di partenza dell'ufficio postale, o consegnata a mano entro i termini di presentazione e con *l'indicazione "(Misura 312 - azione 1)"*. Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, la sottoscrizione della domanda cartacea non necessita di autenticazione, ma è fatto obbligo per il sottoscrittore di allegare alla medesima la fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità.

Alla domanda devono essere allegati i documenti indicati dal bando per la misura di riferimento, sul modulo informatizzato al Quadro "Allegati" occorre barrare le rispettive caselle.

Le domande di aiuto possono essere presentate a partire dalla pubblicazione del presente bando, 11 agosto 2014, ed entro il 29 settembre 2014, termine ultimo per l'invio telematico ed entro il 2 ottobre 2014, termine ultimo per l'invio cartaceo alle ore 12.00.

La domanda di aiuto che perverrà oltre i termini prescritti oppure priva, anche parzialmente, della documentazione richiesta, sarà respinta.

Il recapito della domanda è ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo non giunga a destinazione o pervenga oltre i termini previsti.

Il GAL non si assume responsabilità per la perdita di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a responsabilità di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

La documentazione da allegare alla domanda di aiuto di ogni singola misura dovrà pervenire in forma completa in base all'elenco della documentazione da allegare è contenuto nelle disposizioni specifiche di ogni misura.

La presentazione della domanda di contributo da parte delle imprese interessate non comporta alcun impegno finanziario per il GAL.

Il GAL si riserva la facoltà di chiedere eventuali integrazioni ritenute necessarie al completamento dell'iter amministrativo.

Le imprese di nuova o recente costituzione, nel compilare i previsti modelli e nel presentare la prevista documentazione relativa, faranno riferimento (specificandolo) agli anni effettivi di esercizio.

Gli interventi in riferimento ai quali vengono richiesti contributi e aiuti saranno sottoposti a valutazione di merito tesa ad accertare l'idoneità tecnica, la necessità e la congruità per l'azienda richiedente e la rispondenza agli obiettivi del Regolamento CE 1698/2005, del PSR, del PSL ed a quelli di sviluppo aziendale.

La spesa ammessa sarà stabilita (dimensionandola alle effettive necessità aziendali) dagli Uffici competenti all'istruttoria ed alla definizione delle domande.

Articolo 8 - Autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive.

1. I documenti richiesti possono essere resi mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione o dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà secondo quanto previsto dagli artt. 19, 46, 47, 48 e 49 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

2. I soggetti preposti ai controlli provvederanno a verificare la rispondenza delle informazioni contenute nelle dichiarazioni sostitutive, mediante controlli a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni stesse, come previsto dall'art. 71 del medesimo D.P.R.

3. Ai sensi dell'art. 73, le pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da terzi.

Articolo 9 - Ricevibilità della domanda aiuto

1. L'inizio del procedimento si ha quando la domanda perviene, in formato elettronico e cartaceo al GAL che effettua le verifiche di ricevibilità relative a:

- presentazione nei termini previsti dal bando (data di trasmissione informatica e di protocollo della domanda cartacea);
- presenza del modello di domanda e degli allegati richiesti;
- presenza della firma del soggetto richiedente e corrispondenza tra la stessa e quella presente sul documento di riconoscimento allegato;
- presenza del codice fiscale o CUAA.

2. In mancanza di elementi utili alla corretta valutazione della pratica la domanda non è considerata ricevibile e il GAL darà comunicazione e motivazione al beneficiario indicando le modalità con le quali procedere ai fini del proseguo del procedimento o della richiesta di eventuali riesami della

pratica. La mancanza di documentazione non è sempre sanabile (es. beneficiario non identificato, mancanza di elaborati fondamentali).

L'eventuale carenza o incompletezza di elementi non indispensabili ai fini della valutazione di merito dell'istanza potrà essere considerata risolvibile con la richiesta degli elementi stessi da presentare inderogabilmente entro breve e precisata scadenza: in tal caso l'ammissibilità dell'istanza verrà valutata a seguito di quanto fatto pervenire al GAL in tempo utile dal beneficiario.

3. Il GAL darà notizia al richiedente dell'avvio del procedimento secondo le modalità ritenute valide dalla normativa vigente (eventualmente anche attraverso il sito del GAL www.gallaghiemonti.it).

Articolo 10 - Modalità dell'istruttoria e ammissione al finanziamento

La valutazione delle domande di finanziamento nonché della documentazione presentata sarà effettuata da una Commissione di Valutazione istituita dal GAL secondo i seguenti criteri:

- a) Le domande saranno dapprima esaminate, nel rispetto dell'ordine cronologico d'arrivo, sotto il profilo dell'ammissibilità formale;
- b) completezza della domanda e della documentazione obbligatoria allegata;
- c) rispondenza ai requisiti del presente Bando Pubblico per l'accesso alle agevolazioni;
- d) congruità degli interventi con gli obiettivi del PSR, del PSL e della misura interessata, nel rispetto delle condizioni minime fissate nelle disposizioni attuative del presente bando
- e) attuabilità dell'intervento entro i tempi di realizzazione previsti;
- f) La successiva valutazione di merito tecnico delle domande sarà effettuata, per le sole domande risultate formalmente ammissibili, sulla base dei criteri di priorità e punteggi definiti all'articolo 4 per i progetti di filiera e nella parte II del presente bando relativa alle singole misure; l'istruttoria si concluderà entro 30 giorni;
- g) Durante la fase dell'istruttoria, il GAL comunica ai potenziali beneficiari eventuali motivi che non consentirebbero l'accoglimento della domanda (c.d. "preavviso di rigetto" ai sensi dell'art.10 L. 241/90). Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione i potenziali beneficiari hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni eventualmente corredate da documentazione integrativa;
- h) La Commissione di Valutazione del GAL redigerà una graduatoria generale provvisoria, disponendo le domande dalla prima all'ultima in ordine decrescente di punteggio;
- i) Il Consiglio di Amministrazione del GAL, sulla base delle valutazioni effettuate dalla Commissione di Valutazione e riportate su di un Verbale di Istruttoria, definisce ed approva le graduatorie delle domande, i relativi progetti e le proposte di ripartizione tra le stesse delle risorse disponibili;
- j) Entro il termine massimo di 10 giorni dal provvedimento di approvazione della graduatoria, il GAL, con lettera raccomandata A.R., comunicherà ai soggetti che hanno presentato domanda l'esito dell'istruttoria, dando adeguata motivazione dell'eventuale giudizio di inammissibilità.
- k) L'elenco degli ammessi e quello dei non ammessi sarà pubblicato sul sito del GAL secondo le forme previste dalla legge;
- l) Con la comunicazione di cui al precedente comma, i soggetti rientranti in graduatoria saranno informati dell'importo del contributo assegnato e del termine perentorio entro il quale dovranno: comunicare l'accettazione del contributo;
trasmettere la dichiarazione di avvio dei lavori;
L'omessa trasmissione della comunicazione di accettazione nelle forme e nei termini sopraindicati, potrà comportare, a insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione del GAL, la revoca del contributo;
- m) L'erogazione del contributo avverrà secondo le forme indicate all'art. 23;
- n) I progetti giudicati ammissibili e inseriti in graduatoria, ma non finanziati per esaurimento dei fondi disponibili potranno essere ammessi a contributo qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse, anche derivanti da eventuali economie, secondo l'ordine di punteggio acquisito, senza che sia necessario provvedere ad ulteriori selezioni.
- o) Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti a finanziare, nella sua globalità, l'ultimo progetto inserito in graduatoria utile, il GAL potrà valutare, previo accordo con il proponente, di diminuire proporzionalmente il contributo assegnato alla domanda; il contributo concesso non

potrà, in ogni caso, essere inferiore alla percentuale minima di contributo pubblico stabilito dal PSR per quella tipologia di intervento.

Articolo 11 - Collocazione temporale del possesso dei requisiti necessari per l'ammissione all'aiuto

Salvo diversa esplicita indicazione nelle disposizioni specifiche, i requisiti necessari per l'ammissione al sostegno / aiuto devono essere già posseduti all'atto della presentazione della domanda, potranno essere verificati anche durante l'istruttoria.

Articolo 12 - Ricorribilità dei provvedimenti

I provvedimenti di diniego, sospensione e revoca delle istanze saranno comunicati a mezzo lettera raccomandata A/R, secondo le procedure previste dall'art. 5 della L.R. 4/7/2005 n. 7. con obbligo di motivazione. La comunicazione indicherà gli organi ai quali è possibile presentare ricorso.

Articolo 13 - Dati personali e sensibili

La presentazione di una domanda di sostegno agli investimenti costituisce, per la Regione e per la Provincia interessata, autorizzazione al trattamento per fini istituzionali dei dati personali e dei dati sensibili in essa contenuti (come specificato nel modello di domanda).

Articolo 14 - Divieto di cumulabilità

Le agevolazioni concesse ai sensi delle presenti disposizioni non sono cumulabili con altri aiuti / sostegni concessi per le medesime iniziative dalla Regione, dallo Stato, dall'Unione Europea o da altri Enti pubblici. Quindi ogni operazione o parte di essa può ricevere finanziamenti da una sola fonte pubblica.

Articolo 15 - Limiti degli investimenti

1. Sono ammessi al contributo gli investimenti avviati dopo la data di presentazione della domanda cartacea (fa fede la data del protocollo degli uffici del Gal).
2. Gli investimenti effettuati dopo la presentazione della domanda di aiuto, prima dell'approvazione della stessa, del suo inserimento nella graduatoria di settore in posizione utile al finanziamento, sono realizzati a rischio dei richiedenti.
3. I contratti o le ordinazioni di lavori e di forniture possono anche essere antecedenti alla data ammessa, purchè l'effettivo inizio dei lavori o la consegna dei beni sia avvenuta dopo la data di presentazione delle domande.
4. Le fatture e i pagamenti delle spese ammissibili, comprese le spese generali, dovranno essere successive alla data di presentazione della domanda, pena la non ammissibilità della spesa di finanziamento.
5. Il progetto è ultimato quando tutti gli investimenti sono completamente realizzati e le relative spese, comprese quelle generali, sono state effettivamente pagate dal beneficiario.
6. Non sono finanziati interventi e/o acquisti che al momento di effettuazione del sopralluogo preliminare in azienda risultino già effettuati, la cui data di effettiva realizzazione non possa essere dimostrata con una delle modalità sopra indicate.

8. Gli investimenti ammessi a contributo devono essere eseguiti entro il 30 gennaio 2015.

Articolo 16 - Esclusioni particolari

1. Non possono beneficiare degli aiuti previsti dal PSR 2007-2013 i soggetti che:
 - non siano in regola con i versamenti contributivi. Tale regolarità è attestabile con la presentazione del DURC (Documento unico di regolarità contributiva). Viene fatta salva la possibilità della compensazione qualora prevista dalla normativa nazionale, nel quale caso è possibile erogare gli aiuti;
 - non abbiano provveduto al versamento di somme per sanzioni e penalità varie

irrogate dalla Regione, Province, Comunità Montane, GAL, AGEA ed ARPEA nell'ambito dell'applicazione di programmi comunitari, nazionali e regionali;

- non abbiano restituito somme non dovute percepite nell'ambito dell'applicazione di programmi comunitari, nazionali e regionali da parte della Regione, Province, Comunità Montane, GAL AGEA ed ARPEA;

2. Nel caso in cui dopo la concessione degli aiuti i soggetti beneficiari si trovino in una delle situazioni irregolari sopra indicate, l'autorità che ha emesso il provvedimento di concessione degli aiuti provvede alla relativa revoca con la richiesta di restituzione delle somme eventualmente già percepite maggiorate degli interessi.

Articolo 17 - Vincoli destinazione d'uso e durata del progetto di filiera

1. Non possono essere distolti dalle finalità e dall'uso per cui sono stati ottenuti i benefici, né alienati, né ceduti a qualunque titolo, né locati per almeno:

- 10 anni nel caso di strutture, investimenti immobiliari o fondiari;
- 5 anni nel caso di investimenti agrari, impianti produttivi mobili, macchinari e attrezzature salvo la possibilità di richiedere varianti come specificato ai successivi punti e salvo eventuali cause di forza maggiore (quali ad esempio morte, invalidità di livello tale da impedire la continuazione dell'attività, esproprio, vendita coatta) che dovranno venire valutate dall'Ufficio Istruttore;
- l'accordo di filiera deve avere durata almeno triennale, rinnovabile.

2. Gli anni devono essere computati a partire dalla data di richiesta del collaudo finale dell'investimento.

3. Nel periodo coperto dal vincolo di destinazione d'uso è vietata l'alienazione volontaria degli investimenti finanziati, salvo che si tratti di alienazione, preventivamente richiesta agli Uffici ed autorizzata dagli stessi, a favore di altra impresa in possesso dei requisiti necessari a godere del sostegno.

Articolo 18 - Diversa destinazione, diverso uso ed alienazione opere, attrezzature, bestiame, macchine - restituzione e recupero agevolazioni

Nei casi di:

- diversa destinazione / uso o alienazione delle opere, macchine, attrezzature e bestiame nel periodo rientrante nel vincolo di destinazione (salva la possibilità di autorizzazioni di varianti e cause di forza maggiore, come sopra indicato);
- mancata realizzazione, anche parziale (o di variazione non richiesta o non accordata) degli interventi entro i tempi stabiliti, salvo proroghe concesse;
- scioglimento anticipato di società o società cooperativa o di consorzi di aziende o altra forma associativa, prima della scadenza del vincolo di destinazione delle opere finanziate;
- decadimento dalle agevolazioni per reato di frode o sofisticazione di prodotti agroalimentari;
- comunque di perdita dei requisiti necessari al godimento del sostegno agli investimenti, compreso il mancato rispetto dei contenuti dell'accordo di filiera

all'Ufficio che aveva concesso il contributo compete l'emanazione di un motivato provvedimento di revoca.

I beneficiari sono tenuti alla restituzione dei contributi ricevuti, fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni che venissero disposte a livello nazionale o comunitario.

Articolo 19 - Variazioni attività

Dopo la chiusura della presentazione delle domande di sostegno, non possono essere chieste variazioni agli investimenti indicati in domanda.

Sono fatte salve:

- la possibilità per gli Uffici istruttori di richiedere variazioni agli interventi previsti in domanda, per renderli tecnicamente più idonei e congrui per l'azienda;

- la possibilità per i presentatori delle domande di richiedere la correzione di meri errori materiali; sarà accolta a discrezione dell'Ufficio istruttore.

Articolo 20 - Adattamenti tecnico-economici

1. Le Ditte beneficiarie possono, nel corso della realizzazione degli investimenti, apportare adattamenti tecnico-economici degli investimenti approvati purché questi rappresentino al massimo il 20% della spesa totale ammessa a finanziamento, al netto delle spese generali e tecniche.

L'adattamento tecnico-economico deve:

- rispettare tutta la disciplina di cui alla misura del presente bando cui si riferisce la domanda;
- rispettare gli obiettivi specifici della linea d'intervento;
- confermare la finalità del progetto iniziale approvato
- non comprendere nuove voci di spesa
- confermare la redditività degli investimenti.

L'adattamento tecnico-economico non può comportare l'aumento della spesa ammessa e del contributo concesso.

Il beneficiario è responsabile del buon fine dell'adattamento tecnico economico, senza alcun impegno da parte della Regione Piemonte.

2. In sede di accertamento dello stato finale dei lavori l'importo massimo liquidabile per gli adattamenti tecnico-economici è pari al 20% della spesa ammessa con l'approvazione del progetto ed effettivamente sostenuta, al netto delle spese generali. L'aumento di prezzo non è considerato adattamento tecnico economico.

Non sono ammesse varianti.

Articolo 21 - Disposizioni relative alle modalità di pagamento e all'annullamento delle fatture

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi, il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese potrà utilizzare le seguenti modalità:

a *Bonifico o ricevuta bancaria (Riba)*

Il beneficiario deve produrre copia del bonifico o della Riba, con riferimento alla specifica fattura cui si riferisce e al fornitore che l'ha emessa. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risultino la data ed il numero della transazione eseguita (C.R.O.), oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento. In ogni caso, il beneficiario è tenuto a fornire all'autorità competente l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili relative alle operazioni eseguite.

b *Assegno*

Tale modalità è accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell'assegno emesso..

c *Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale*

Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto del conto corrente rilasciato dall'ufficio postale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto-SAL o saldo).

d *Vaglia postale*

Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto

del conto corrente rilasciato dall'ufficio postale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).

e *Carta di credito e/o bancomat*

Tale modalità, può essere accettata, purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento ed inoltre copia della ricevuta del bancomat/carta di credito in cui la spesa possa inequivocabilmente essere riconducibile all'oggetto del contributo. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.

Non sono ammessi pagamenti in contanti, neanche per piccoli importi.

Tutte le fatture presentate dai beneficiari al GAL per ottenere l'erogazione di contributi sulla spesa sostenuta dovranno essere quietanzate. La quietanza consiste in prima istanza nella conferma scritta (liberatoria) da parte del fornitore dell'avvenuto pagamento a proprio favore, contenente perlomeno i seguenti elementi: PSR 2007/2013, Asse IV, Misura 312, Azione 1, – indicazione sintetica della fornitura effettuata – riferimento alla fattura emessa e ai relativi importo e data. Se ciò non è possibile, in alternativa il fornitore può apporre timbro e firma per quietanza sulla fattura originale.

Articolo 22 - Controlli

1. L'istruttoria delle domande di aiuto può comprendere l'effettuazione di un'eventuale "visita in situ" (sopralluogo preliminare) per verificare la coerenza e la fattibilità dell'investimento proposto nell'ambito delle operazioni connesse ad investimenti materiali, dove previsto. La visita in situ è obbligatoria prima del pagamento del contributo al beneficiario in caso di investimenti materiali.

2. Il 100% delle domande di aiuto e di pagamento è sottoposto a controlli amministrativi che riguardano tutti gli elementi che è possibile e appropriato controllare con mezzi amministrativi.

3. Per tutte le operazioni finanziate è previsto il controllo in loco effettuato da ARPEA su un campione di domande ammesse a finanziamento che rappresenti una percentuale minima pari al 5% della spesa totale dichiarata nel periodo 2007-2013.

Il controllo in loco viene effettuato posteriormente all'ammissione a finanziamento e anteriormente all'inserimento del pagamento nella lista di liquidazione da parte del GAL

I controlli in loco possono essere effettuati con un preavviso al beneficiario limitato a non più di 48 ore. Il beneficiario è tenuto a collaborare con gli incaricati del controllo e deve consentirne l'accesso alla propria azienda o al luogo interessato. Inoltre è tenuto a fornire tutti i documenti eventualmente richiesti, pena la decadenza totale dal regime di aiuti.

Articolo 23 - Modalità di rendicontazione e liquidazione del contributo

1. Su richiesta dell'interessato potranno essere erogati anticipi nel rispetto delle seguenti disposizioni particolari:

le imprese che hanno ottenuto l'approvazione del progetto possono richiedere una anticipazione del contributo concesso fino al limite massimo previsto dalla normativa (50% del contributo concesso) purché abbiano iniziato i lavori o gli acquisti.

Per la liquidazione dell'anticipo è necessaria la seguente documentazione:

- domanda di pagamento dell'anticipo (previsto nella procedura informatica on line e come conferma cartacea);

- fidejussione bancaria od assicurativa; la fideiussione, a garanzia della somma anticipata, deve essere redatta secondo la bozza di garanzia predisposta da ARPEA nel manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni e riportata nell'allegato B del presente bando o disponibile sul sito di ARPEA: www.arpea.piemonte.it nell'area "Documentazione". Le informazioni in merito possono essere richieste contattando l'Area Autorizzazione Pagamenti– Tecnico di ARPEA.

Detta cauzione deve restare operante fino al momento del rilascio di dichiarazione liberatoria alla chiusura del procedimento amministrativo da parte di ARPEA, che ne darà comunicazione all'Ente

assicurativo o bancario, garante della fideiussione. L'ammontare della fideiussione, sottoscritta a favore dell'ARPEA, deve essere pari al 110% dell'importo dell'anticipazione da liquidare.

La garanzia sarà svincolata quando ARPEA, anche attraverso un suo delegato, abbia accertato che l'importo delle spese effettivamente sostenute corrispondenti all'aiuto pubblico per l'investimento superi l'importo dell'anticipo.

Non sono erogabili anticipi e neppure acconti sul contributo concesso. Qualora l'impresa richiedente, al momento della presentazione della domanda di aiuto non fosse stata ancora attiva, deve dimostrare l'avvenuto avvio dell'attività entro tre mesi dalla comunicazione di ammissione a contributo.

2. Il **saldo** del contributo spettante all'azienda verrà messo in pagamento, ferma restando l'effettuazione degli opportuni controlli, dopo l'effettuazione e la verifica finale degli investimenti e degli acquisti.

Per richiedere l'erogazione del saldo, il beneficiario deve presentare la seguente documentazione:

- domanda di pagamento di saldo presentata con la procedura informatica online e in forma cartacea;
- documentazione probatoria a giustificazione dei pagamenti sostenuti. Per garantire la tracciabilità dei pagamenti effettuati, il beneficiario deve presentare la documentazione secondo le modalità previste dall'ARPEA e descritte all'art. 21 del presente bando;
- dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà, che riassume l'elenco delle spese e le rispettive fatture/ricevute e certifichi che le spese di cui si produce documentazione si riferiscono esclusivamente al progetto approvato, che sono state effettivamente sostenute e che gli originali sono disponibili in qualsiasi momento presso il beneficiario;
- Dichiarazione di destinazione d'uso;
- Dichiarazione di conclusione dell'intervento e richiesta di collaudo (vedi Allegato C);
- Fotocopia del documento di identità (leggibile e in corso di validità) del beneficiario.

Articolo 24 - Controlli ex-post

1. Ai sensi del Reg. (CE) n. 65/2011 art. 29 saranno realizzati da ARPEA, ove pertinenti, controlli ex post su operazioni connesse ad investimenti per i quali continuano a sussistere impegni ai sensi dell'art.72, paragrafo 1, del Regolamento 1698/05 o descritti dal PSR e dal presente bando.

Gli obiettivi dei controlli ex-post possono consistere nella verifica:

- del mantenimento degli impegni che continuano a sussistere in seguito al pagamento della domanda a saldo;
- della realtà e finalità dei pagamenti effettuati dal beneficiario;
- che lo stesso investimento non sia stato finanziato in maniera irregolare con altri fondi.

2. I controlli ex-post riguardano ogni anno almeno l'1% della spesa per le operazioni per le quali è stato pagato il saldo e sono effettuati entro 12 mesi dal termine del relativo esercizio FEASR.

3. Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si riscontri il mancato rispetto delle disposizioni previste dal presente bando, oppure il beneficiario non consenta il regolare svolgimento dei controlli, il contributo sarà revocato e si provvederà alle azioni necessarie per il recupero delle somme eventualmente già erogate, gravate dagli interessi legali maturati.

Articolo 25 - Responsabile del procedimento

Il Responsabile amministrativo del GAL, dott. Cerrina Christophe è responsabile tecnico delle procedure operative di istruttoria delle domande di cui al presente Bando Pubblico.

Articolo 26 - Termini per la richiesta di informazioni/documentazione

Per eventuali ulteriori richieste di informazioni e/o documentazione inerenti alla presentazione della domanda, gli interessati potranno rivolgersi al Direttore tecnico e al Responsabile Amministrativo del GAL, reperibili al numero di telefono 0324/481756 con il seguente orario: dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 18.00 e, previo appuntamento telefonico, presso la sede del GAL Laghi e Monti del V.C.O, Via Canuto 12 28845 Domodossola (Vb).

Articolo 27- Disposizioni finali

1. Presentando la domanda di contributo relativa al presente Bando Pubblico e i relativi allegati così come pubblicati e senza l'apporto di modifiche al testo base, il beneficiario ne accetta integralmente le disposizioni ivi contenute impegnandosi al formale e sostanziale rispetto delle stesse.
2. Il GAL Laghi e Monti del V.C.O. si riserva di effettuare in qualsiasi momento accertamenti per la verifica del rispetto degli impegni assunti dai beneficiari dei contributi.
3. Per quanto non contemplato nelle disposizioni del presente Bando Pubblico si rimanda alle normative comunitarie, statali e regionali in vigore, nonché al P.S.L. "Nelle Valli tra i Laghi" del GAL Laghi e Monti del V.C.O., il cui testo è pubblicato sul sito internet www.gallaghiemonti.it.
4. Per ogni eventuale controversia insorgenda è competente esclusivamente il Foro di Verbania. L'autorità a cui è possibile eventualmente presentare ricorso è il TAR.

Articolo 28 - Pubblicazione

Il presente bando è pubblicato sul sito del GAL e sui siti dei soci dello stesso GAL e tramite avviso inviato al giornale locale Popolo dell'Ossola.